SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 settembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Bari

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 19 settembre 1994, n. **544.**

Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme sui prezzi di specialità medicinali ad integrazione di quelle di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, anche al fine di rendere operative le determinazioni della Commissione unica del farmaco;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In attesa della determinazione dei prezzi ai sensi della deliberazione del CIPE indicante i criteri per la fissazione del prezzo medio dei farmaci, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le specialità medicinali collocate nelle classi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 10 dello stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, sono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano stati giudicati dalla Commissione unica del farmaco compatibili con i vincoli di spesa farmaceutica previsti dalla medesima legge n. 537 del 1993.

2. Il prezzo al pubblico delle specialità medicinali per uso umano, compresi i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, non dispensabili con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, è libero.

3. Fino al 31 dicembre 1994, i prezzi delle specialità medicinali di cui alla lettera *c)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non possono subire variazioni in aumento rispetto ai prezzi in vigore al 15 settembre 1994.

Art. 2.

1. La Commissione unica del farmaco adotta, nella classificazione dei medicinali, le linee guida contenute nell'allegato 1 al provvedimento della stessa Commissione del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0584

DECRETO-LEGGE 19 settembre 1994, n. **545.**

Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le società controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre

1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge 25 luglio 1991, n. 223, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.

2. Allo scopo di assicurare fino alla cessione delle aziende interessate i livelli produttivi, anche minimi, mediante il mantenimento in servizio dei dipendenti, non interessati dal ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni, ovvero da messa in mobilità previsti dalla legge n. 223 del 1991, devono intendersi a carico della gestione liquidatoria i relativi costi retributivi. A tal fine il commissario liquidatore potrà utilizzare le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni e licenze previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, nonché dalle altre leggi sulla produzione e commercio di armi e materiali di armamento, sono rilasciate alle società, fino all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e sono estese, fino alla scadenza dei termini dei relativi contratti, alle aziende date in affitto o trasferite a norma del predetto articolo.

2. In caso di trasferimento di aziende o rami di aziende operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, i cessionari delle predette aziende e dei predetti rami di aziende succedono nei diritti e nelle attribuzioni di cui le società cedenti erano titolari in forza di legge o di provvedimento amministrativo o di contratto con la pubblica amministrazione.

3. Ai fini indicati dai commi 1 e 2, gli organi competenti procedono alla verifica, nei confronti dei soggetti interessati, del possesso dei requisiti richiesti da disposizioni di legge, nonché dell'assenza dei divieti e delle decadenze previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; essi procedono, altresì, al trasferimento delle autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti occorrenti, salvo che per quelli necessari all'adempimento di contratti o operazioni da parte delle società di cui al comma 1, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I cessionari di aziende e del complesso di beni strumentali, materiali ed immateriali, delle società controllate direttamente o indirettamente dall'EFIM, se in possesso dei requisiti richiesti subentrano nei consorzi di cui le società cedenti fanno parte e succedono ad essi nelle iscrizioni all'Albo nazionale costruttori.

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente:

«3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro. Il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'articolo 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministro del tesoro.».

Art. 4.

1. Sino a quando non sia stata presentata domanda di liquidazione coatta amministrativa, le società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, possono presentare domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, previa autorizzazione del commissario liquidatore che potrà presentare anche direttamente la stessa domanda.

2. Qualora l'autorità competente abbia disposto la liquidazione coatta amministrativa di una delle società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ovvero abbia accolto il ricorso per l'ammissione al concordato

preventivo di cui al comma 1, gli atti ed i contratti previsti nel comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge, compiuti ovvero stipulati dal commissario liquidatore dell'EFIM in data anteriore all'assoggettamento della società alla liquidazione coatta amministrativa, ovvero al concordato preventivo, hanno gli stessi effetti di quelli posti in essere, a norma del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal commissario nominato per la procedura effettivamente instaurata.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e secondo la procedura del medesimo articolo, possono essere convertiti in capitale delle società mutuatarie anche i crediti vantati da società controllate dall'ente soppresso poste in liquidazione a seguito del verificarsi di una delle cause di cui all'articolo 2448, comma primo, numeri 1), 2), 3), 5) e 6), del codice civile, ovvero poste in liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 5.

1. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei debiti di cui all'articolo 6, comma 4».

Art. 6.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono inseriti i seguenti:

«*4-bis*. L'elenco dei crediti di cui al comma 4 può essere aggiornato per tenere conto sia di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione fino alla data di godimento della prima cedola delle obbligazioni di cui al comma 3, ovvero del pagamento in contanti, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti, ivi compresa la messa in liquidazione di altre società comprese tra quelle di cui al comma 1, lettera *b)*. Le predette modifiche ed integrazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate dal Ministro del tesoro conformemente alle modalità e secondo le procedure di cui al comma 4.

4-ter. L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992, relativi a società di cui al comma 1, lettera *b)*, poste in liquidazione coatta amministrativa, è approvato dal Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM. Il predetto elenco deve essere trasmesso al commissario liquidatore dell'EFIM dal commissario liquidatore delle società poste in liquidazione coatta entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La medesima procedura si applica per le eventuali modifiche ed integrazioni dell'elenco. L'estinzione, ai sensi del comma 1, dei debiti risultanti dal predetto elenco viene effettuata mediante consegna di obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3, con decorrenza degli interessi a favore dei singoli creditori a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il deposito dell'elenco ai sensi del primo comma dell'articolo 209 del citato regio decreto n. 267 del 1942.

4-quater. Nei confronti delle società di cui al comma *4-ter* non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i pagamenti relativi a crediti sorti successivamente al 18 luglio 1992.

4-quinquies. Per le società di cui al comma *4-ter* l'estinzione dei debiti sorti dopo il 18 luglio 1992 è effettuata a valere sulle disponibilità di cassa, anche derivanti dalla liquidazione dell'attivo, nonché dai trasferimenti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.

4-sexies. Fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 6, comma 4, e le altre deroghe espressamente previste, la procedura di liquidazione coatta amministrativa delle società di cui al comma *4-ter* è regolata dalle disposizioni di cui al titolo V del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

Art. 7.

1. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente:

«*7*. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilità di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro può essere fissato l'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore.».

Art. 8.

1. Al comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «Il commissario liquidatore dell'EFIM può provvedere al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti e alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'articolo 2, comma 1.».

Art. 9.

1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti ed alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'articolo 2, comma 1.».

Art. 10.

1. Il personale del soppresso EFIM cessa dal rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data. Entro lo stesso termine, il predetto personale ha facoltà di presentare domanda per la riassunzione, con la procedura di cui al comma 2, nelle pubbliche amministrazioni.

2. Con decreti del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i tempi, le condizioni, i requisiti e le modalità per la riassunzione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle dotazioni organiche provvisoriamente definite ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e compatibilmente con le esigenze della liquidazione, del personale di cui al comma 1 cessato dal rapporto di impiego successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che risulti in servizio alla stessa data.

3. La domanda di riassunzione, con le procedure di cui al comma 2, può essere presentata dal personale del soppresso EFIM che sia cessato dal rapporto d'impiego successivamente alla data del 21 luglio 1993. Nel programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, da attuarsi secondo le regole del medesimo articolo, è ricompreso il personale dell'EFIM in liquidazione in servizio alla data del 21 luglio 1993, anche se licenziato, purché il relativo stato di disoccupazione permanga alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1979, n. 29.

5. Con i decreti di cui al comma 2 e sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore, sono determinate le corrispondenze con le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

6. Al personale riassunto compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e le indennità a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato.

Art. 11.

1. Per le finalità di cui al decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, i mezzi finanziari a disposizione del commissario liquidatore del soppresso EFIM sono aumentati di lire 5.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa nei limiti di importo stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, al tasso vigente per i mutui, da rimborsare dallo Stato in venti annualità a decorrere dal 1995 di cui la prima comprensiva degli interessi di preammortamento.

2. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 775 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 550 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

3. I mezzi finanziari di cui al comma 1 sono destinati:

a) fino alla concorrenza di lire 3.000 miliardi per gli aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie alle società di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

b) per lire 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

c) per il residuo a copertura delle spese della liquidazione dell'EFIM e ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, nonché per quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e particolarmente, per un ammontare non inferiore a 1.500 miliardi, in relazione alle società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto-legge n. 487 del 1992.

4. Il commissario liquidatore, nell'ambito delle disponibilità di cui al comma 1, nonché di quelle di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e in attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 242, dovrà provvedere alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale delle società di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, fino all'ammontare massimo di lire 4.068 miliardi.

5. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis*. Sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di società previsti dal programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dai progetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario che dovrà avere i contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, ed essere approvato a norma dell'articolo 4, comma 1.

2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle società e aziende di cui all'articolo 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle società dal medesimo controllate di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a società da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati.».

6. All'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: «liquidare società controllate,» sono aggiunte le seguenti: «di rilasciare fidejussioni necessarie per la continuazione dell'attività in attesa delle alienazioni,».

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0585

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Castilenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Castilenti (Teramo), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castilenti (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Claudia Piersanti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castilenti (Teramo) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 19 aprile 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 12 e 26 maggio e del 9 e 17 giugno 1994, risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancanta elezione del

sindaco e della giunta, il prefetto di Teramo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 2040 Div. Gab. del 27 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castilenti (Teramo) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Claudia Piersanti.

Roma, 19 agosto 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A5990

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Mareno di Piave.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Mareno di Piave (Treviso), a causa delle dimissioni presentate da diciassette consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mareno di Piave (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Aldo Adinolfi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCALFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mareno di Piave (Treviso) — al quale la legge assegna venti menbri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da un primo gruppo di dieci consiglieri seguito, in data successiva, da un ulteriore gruppo di sette consiglieri.

Il prefetto di Treviso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 38/94.Gab. del 23 luglio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mareno di Piave (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Aldo Adinolfi.

Roma, 19 agosto 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A5991

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Pompu.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Pompu (Oristano) ed il sindaco nella persona del sig. Giorgio Melis;

Considerato che il predetto amministratore, in data 14 giugno 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pompu (Oristano) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pompu (Oristano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giorgio Melis.

Il citato amministratore, in data 14 giugno 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pompu (Oristano).

Roma, 19 agosto 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A5992

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Locorotondo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Locorotondo (Bari), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Locorotondo (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor. Alfonso Magnatta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, 5 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Locorotondo (Bari) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 28 aprile 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 19 maggio, del 20, 26 e 27 giugno 1994, risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 2545/13.2/Gab. del 28 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Locorotondo (Bari) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfonso Magnatta.

Roma, 19 agosto 1994

Il Ministro dell'interno· MARONI

94A5993

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Telgate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Telgate (Bergamo), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Telgate (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Letterio Salvatore Porto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Telgate (Bergamo) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 24 maggio 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 1° e del 29 giugno, del 21 luglio 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitatao, del quale ha disposto, con provvedimento n. 1600/13.Gab. del 25 luglio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Telgate (Bergamo) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Letterio Salvatore Porto.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A5994

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Grottammare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Grottammare (Ascoli Piceno), il cui consiglio è composto dal sindaco e da venti membri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa delle dimissioni prodotte da undici consiglieri;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grottammare (Ascoli Piceno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marisa Marchetti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Grottammare (Ascoli Piceno) — composto dal sindaco e da venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da undici consiglieri.

Il prefetto di Ascoli Piceno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1337/13-4/Gab. del 12 agosto 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può

rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grottammare (Ascoli Piceno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marisa Marchetti.

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A5995

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Porto San Giorgio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lucio Pisano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 agosto 1994, da quindici consiglieri.

Il prefetto di Ascoli Piceno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 30 agosto 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lucio Pisano.

Roma, 6 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A5996

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Serina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Serina (Bergamo), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Serina (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Immacolata Amalfitano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Serina (Bergamo) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 25 luglio 1994, da quattro consiglieri, che si aggiungono a quelle rassegnate, in tempi diversi, da altri sette componenti il civico consesso, tra i quali il sindaco.

Il prefetto di Bergamo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2069/13.3 Gab. del 26 luglio 1994, la sospensione, con la conseguento nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serina (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Immacolata Amalfitano.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A5997

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Spongano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Spongano (Lecce), a causa delle dimissioni presentate da quattordici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Spongano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Daniela Lupo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Spongano (Lecce) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 18 agosto 1994, da quattordici consiglieri.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2369/18.1/Gab. del 19 agosto 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Spongano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Daniela Lupo.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A5998

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Sezze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sezze (Latina), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sezze (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Anna Maria Perillo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sezze (Latina) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 16 giugno 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute dell'11, 12 e 13 agosto 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 1363/Gab. del 18 agosto 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sezze (Latina) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Anna Maria Perillo.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A5999

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Priverno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Priverno (Latina), a causa delle dimissioni presentate dapprima dal sindaco e, successivamente, da sedici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Priverno (Latina) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Maglione è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Priverno (Latina) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 16 giugno 1994, che hanno determinato la decadenza dell'intera giunta, cui ha fatto seguito, in data 1° agosto 1994, la presentazione delle dimissioni di 16 consiglieri.

Il prefetto di Latina, ritenendo essersi, pertanto, verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1271/Gab. del

2 agosto 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Priverno (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Maglione.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Monte Santa Maria Tiberina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Fortuna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 19 agosto 1994, da otto consiglieri.

Il prefetto di Perugia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3092/Gab. del 22 agosto 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Fortuna.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Palma Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Palma Campania (Napoli), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta.

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palma Campania (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Fiora Fasano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Palma Campania (Napoli) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 19 agosto 1994, da quindici consiglieri.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palma Campania (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Fiora Fasano.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Cave.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cave (Roma) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1994, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cave (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Orlando Toscanelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cave (Roma) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1994.

Infatti, la delibera del consiglio comunale di Cave del 18 aprile 1994, concernente il predetto documento contabile, è stata annullata dall'organo regionale di controllo, essendo stati accertati, nei confronti dell'ente, crediti liquidi ed esigibili di terzi, ai quali non è stato fatto validamente fronte, nei termini, con i mezzi indicati dall'art. 24 del decreto-legge n. 66 del 1989.

Il comune è così venuto meno ad un preciso adempimento normativo, di carattere essenziale per il corretto funzionamento dell'amministrazione; pertanto, la situazione verificatasi nel citato comune integra l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi determinata, ai sensi della richiamata normativa, l'ipotesi di gravi e persistenti violazioni di legge, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cave, disponendone, con provvedimento n. 7758/2634/94/Gab. del 15 luglio 1994, la sospensione, e nominando contestualmente il commissario per la provvisoria gestione del comune medesimo.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale di Cave non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile entro le scadenze dei termini nei quali era tenuto a provvedere.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cave (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Orlando Toscanelli.

Roma, 8 settembre 1994

Il Ministro dell'interno. MARONI

94A6003

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 settembre 1994.

Fissazione del nuovo termine di attuazione dell'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1987, che approva l'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, stipulato il 30 dicembre 1987 fra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il presidente della giunta della regione Basilicata, il presidente dell'ENI e il presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1992 con il quale la durata dell'accordo è prorogata al 30 giugno 1994;

Visto l'art. 2 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono stati soppressi;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della citata legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la programmazione degli interventi nelle aree depresse e le attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 3, lettera *a),* del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene stabilito che restano ferme le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione alle attività produttive che alla data del 21 agosto 1992 risultavano iscritti negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 12 del citato decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491, che al fine dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, considera «inseriti negli accordi di programma stipulati alla data del 21 agosto 1992, tutti gli interventi, anche se non specificatamente indicati nell'accordo, identificati, entro il 31 gennaio 1994, come indispensabili per conseguire le finalità previste dall'accordo stesso»;

Visto l'art. 13 del testo dell'accordo in cui si prevede che l'accordo stesso è prorogabile e può essere modificato per concorde volontà dei partecipanti;

Visto il cap. V, n. 5.6, della delibera CIPE del 29 marzo 1990 concernente gli incentivi alle attività sostitutive e di reindustrializzazione rientranti nell'accordo di programma Val Basento;

Considerato che, per procedere al completamento delle opere e delle attività in corso, per consentire di avviare la realizzazione delle iniziative produttive e per assicurare l'attuazione degli adempimenti relativi alla costituzione del parco tecnologico della Val Basento è emersa l'esigenza di prolungare la durata dell'accordo di programma di ulteriori dieci mesi;

Visto il concorde parere espresso ai fini della citata proroga da tutti i soggetti firmatari;

Visto l'art. 45, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative, che prevede che «Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data del 29 agosto 1994, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento stipulato ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64»;

Decreta:

Il termine di attuazione dell'accordo di programma volto all'attuazione di un progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, approvato ai fini e per gli effetti dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, con decreto del Presidente del Consiglio 30 dicembre 1987 e successive modificazioni, è stabilito al 30 aprile 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1994

Il Ministro: PAGLIARINI

94A6026

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 settembre 1994.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi & C. Prefabbricati.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi & C. Prefabbricati è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione d'esercizio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario presentata in data 3 febbraio 1994 volta ad ottenere la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza in data 3 febbraio 1994;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 aprile 1994 con il quale è stata concessa una proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un periodo di quattro mesi condizionata all'esame della compatibilità economico finanziaria del programma;

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1994 con il quale è approvato il programma predisposto dal commissario così sciogliendosi la riserva sopra citata;

Visto l'art. 2, primo comma, della citata legge n. 95/1979;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla revoca del citato decreto 6 aprile 1994 e di concedere altresì la proroga dell'autorizzazionealla continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno a far data dal 2 marzo 1994 per consentire l'esecuzione del programma approvato;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 6 aprile 1994 con cui è disposta la proroga di quattro mesi della continuazione dell'esercizio d'impresa nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi & C. Prefabbricati è revocato.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ditta Fratelli Lombardi & C. Prefabbricati citata in premessa è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per un anno a far data dal 2 marzo 1994.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A6006

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 13 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1990 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in chimica;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 13 settembre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli 92 e 93, relativi al corso di laurea in chimica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA

Art. 92 *(Norme generali)*. — L'accesso al corso di laurea in chimica è regolato dalle disposizioni di legge.

La durata del corso di studi in chimica è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in succ sivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico sia sotto quello applicativo.

Il numero di esami è non inferiore a ventitre.

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane.

Il consiglio del corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Il totale delle ore di insegnamento è, nel triennio, di milleseicentottanta ore, suddivise in ventisei corsi e sedici esami e, nel biennio, di cinquecentoquaranta ore suddivise in nove corsi e sette esami. Lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo non inferiore ai nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti l'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezioni sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicati agli esercizi; mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore di cui almeno i 2/3 di esercitazioni pratiche.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Il consiglio del corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondano ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studenti.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studio diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativi a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dal corso di laurea in chimica.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal regio decreto n. 1269/1938.

Le propedeuticità fra gli esami saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi; il mancato rispetto delle propedeuticità comporta l'annullamento degli esami relativi.

L'accertamento finale nel profitto, secondo le modalità previste dai consigli di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

Le commissioni di profitto per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, e per le verifiche di profitto contestuali (accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno accademico) sono costituite dal preside della facoltà utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1296.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente statuto vale quanto previsto nei decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1989, p. 12) e 20 ottobre 1990 (*Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 1991, p. 3).

Art. 93 *(Triennio propedeutico)*. — L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprende i corsi fondamentali indicati.

a) Area matematica (240 ore totali):

istituzioni di matematiche (primo corso);

istituzioni di matematiche (secondo corso);
calcolo numerico;
laboratorio di programmazione e calcolo.

b) Area fisica (180 ore totali):
fisica generale (primo corso);
fisica generale (secondo corso);
laboratorio di fisica generale.

c) Area di chimica analitica (270 ore totali):
chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

d) Area di chimica fisica (270 ore totali):
chimica fisica (primo corso);
chimica fisica (secondo corso);
laboratorio di chimica fisica (primo corso);
laboratorio di chimica fisica (secondo corso).

e) Area di chimica organica (270 ore totali):
chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso);
laboratorio di chimica organica (primo corso);
laboratorio di chimica organica (secondo corso).

f) Area di chimica inorganica (270 ore totali):
chimica generale ed inorganica;
chimica inorganica (primo corso);
laboratorio di chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

g) Area di chimica biologica (60 ore totali):
chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali (60 ore ciascuno), scelti tra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea.

I due opzionali relativi al triennio propedeutico vengono scelti all'atto dell'iscrizione al secondo anno.

I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica per i due corsi:

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale ed inorganica;

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;

laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso);

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso);

chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi; in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Allo studente che abbia superato tutti gli esami prescritti nel triennio viene rilasciato, su richiesta, un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

Art. 94 *(Biennio)*. — Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in indirizzi.

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali. Gli indirizzi possono essere anche articolati in orientamenti.

Gli indirizzi articolati in orientamenti sono caratterizzati da un insegnamento fondamentale comune a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con il rispettivo laboratorio o esercitazioni, da un fondamentale di orientamento, con il rispettivo laboratorio o esercitazioni e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

Gli opzionali relativi al biennio di applicazione vengono scelti dallo studente all'atto della scelta dell'indirizzo.

I corsi opzionali potranno essere scelti dallo studente fra quelli attivati nella sede e pubblicati nel manifesto annuale degli studi.

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono stati sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Sono previsti i seguenti indirizzi:

chimica analitica, chimica fisica, chimica inorganica, chimica organica.

Indirizzo: *chimica analitica*

I corsi fondamentali sono:

1) chimica analitica (secondo corso);

2) chimica analitica (terzo corso);

3) laboratorio di chimica analitica (quarto corso);

4) laboratorio di chimica analitica (quinto corso).

I corsi di chimica analitica (secondo corso) e laboratorio di chimica analitica (quarto corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica analitica (terzo corso) e laboratorio di chimica analitica (quinto corso).

Indirizzo: *chimica fisica*

I corsi fondamentali sono:

1) chimica fisica (terzo corso);

2) chimica fisica (quarto corso);

3) laboratorio di chimica fisica (terzo corso);

4) laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

I corsi di chimica fisica (terzo corso) e laboratorio di chimica fisica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica fisica (quarto corso) e laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

Indirizzo: *chimica inorganica*

I corsi fondamentali sono:

1) chimica inorganica (secondo corso);

2) chimica inorganica (terzo corso);

3) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);

4) laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

I corsi di chimica inorganica (secondo corso) e laboratorio di chimica inorganica (secondo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica inorganica (terzo corso) e laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

Indirizzo: *chimica organica*

I corsi fondamentali sono:

1) chimica organica (terzo corso);

2) chimica organica (quarto corso);

3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);

4) laboratorio di chimica organica (quarto corso).

I corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica organica (quarto corso) e laboratorio di chimica organica (quarto corso).

Art. 95 *(Insegnamenti opzionali)*. — Gli insegnamenti opzionali inseriti in statuto sono i seguenti:

1) biochimica applicata;

2) biochimica cellulare;

3) biochimica degli alimenti;

4) biochimica industriale;

5) biocristallografia;

6) biologia cellulare;

7) biologia generale;

8) biomateriali;

9) biopolimeri;

10) chemiometria;

11) chimica analitica clinica;

12) chimica analitica degli inquinanti;

13) chimica analitica dei processi industriali;

14) chimica analitica delle superfici e delle interfasi;

15) chimica analitica separativa;

16) chimica analitica strumentale;

17) chimica bioinorganica;

18) chimica biorganica;

19) chimica bromatologica;

20) chimica computazionale;

21) chimica degli alimenti;

22) chimica dei composti di coordinazione;

23) chimica dei composti eterociclici;

24) chimica dei composti organometallici;

25) chimica dei metalli e delle leghe;

26) chimica dei processi biotecnologici;

27) chimica del restauro;

28) chimica dell'ambiente;

29) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

30) chimica delle macromolecole;

31) chimica delle sostanze coloranti;

32) chimica delle sostanze organiche naturali;

33) chimica dello stato solido;

34) chimica e tecnologia dei polimeri;

35) chimica elettroanalitica;

36) chimica farmaceutica e tossicologica;

37) chimica fisica ambientale;

38) chimica fisica biologica;

39) chimica fisica dei fluidi;

40) chimica fisica dei materiali;

41) chimica fisica dei polimeri;

42) chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;

43) chimica fisica della catalisi e delle superfici;

44) chimica fisica dello stato solido;

45) chimica fisica industriale;
46) chimica fisica organica;
47) chimica industriale;
48) chimica inorganica industriale;
49) chimica merceologica;
50) chimica metallorganica;
51) chimica organica fisica;
52) chimica organica industriale;
53) chimica per la conservazione dei beni culturali;
54) chimica supramolecolare;
55) chimica teorica;
56) cinetica chimica e dinamica molecolare;
57) cristallochimica;
58) didattica della chimica;
59) elettrochimica;
60) elettrochimica applicata;
61) fotochimica;
62) genetica;
63) geochimica;
64) laboratorio di chimica delle macromolecole;
65) meccanismi di reazione in chimica inorganica;
66) meccanismi di reazione in chimica orgánica;
67) metodi analitici in chimica industriale;
68) metodi fisici in chimica inorganica;
69) metodi fisici in chimica organica;
70) metodi matematici e statistici;
71) microbiologia generale;
72) mineralogia;
73) petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
74) radiochimica;
75) recupero e riciclo dei materiali;
76) sintesi e tecniche speciali inorganiche;
77) sintesi e tecniche speciali organiche;
78) spettroscopia molecolare;
79) stereochimica;
80) storia della chimica;
81) strutturistica chimica;
82) termodinamica chimica;
83) trattamento chimico dei rifiuti.

Oltre ai corsi su indicati sono da intendersi inserite a statuto ed utilizzabili come corsi opzionali, nel rispetto del limite numerico previsto dalle norme vigenti, tutte le discipline fondamentali dell'ordinamento nazionale.

Art. 96 *(Esame e diploma di laurea).* — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studio approvato dalla facoltà e superato i relativi esami nel rispetto delle propedeuticità prescritte. Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 13 maggio 1994

Il rettore

94A6009

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'istituto «L. Pasteur», in Parigi ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 17 agosto 1994, n. 6170, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 26 agosto 1994, viene autorizzato l'istituto L. Pasteur, con sede in Parigi, ad accettare una eredità il cui ricavato sarà utilizzato dall'Istituto medesimo per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

94A6038

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione «Meeting per l'amicizia fra i popoli», in Rimini

Con decreto ministeriale 17 agosto 1994, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 28 agosto 1994, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione «Meeting per l'amicizia fra i popoli», con sede in Rimini, come da verbale di assemblea del 15 febbraio 1994.

94A6039

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 461, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali».

Il decreto-legge 22 luglio 1994, n. 461, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1994.

94A6074

Mancata conversione del decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462, recante: «Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM».

Il decreto-legge 22 luglio 1994, n. 462, recante: «Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell EFIM» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1994.

94A6075

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Vignola ad accettare alcune donazioni

Con decreto n. 54/1° sett. del 26 gennaio 1991, rettificato in data 26 maggio 1993, del prefetto della provincia di Modena, la direttrice didattica del 1° circolo di Vignola è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore Philips mod. 8220 matricola 185381, del valore di L. 715.000, disposta dai genitori del gruppo «Quelli delle tigelle».

Con decreto n. 635/1° sett. del 14 aprile 1993 del prefetto della provincia di Modena, la direttrice didattica del 1° circolo di Vignola è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Olivetti 8515 matricola n. 52790, del valore di L. 4.522.000, disposta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola.

Con decreto n. 2262/93 1° sett. del 3 gennaio 1994 del prefetto della provincia di Modena, la direttrice didattica del 1° circolo di Vignola è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore Philips serie n. 103474 matricola 31031440197, del valore di L. 650.000, disposta dalla ditta - associazione «Quelli delle tigelle».

94A6016

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di Maranello ad accettare una donazione

Con decreto n. 1170/1° sett. del 1° agosto 1992, rettificato in data 26 maggio 1993, del prefetto della provincia di Modena, il direttore didattico del circolo di Maranello è stato autorizzato ad accettare la donazione di un videoregistratore Hitachi mod. 720 del valore di L. 650.000, una fotocopiatrice Panasonic F.P. 1530 del valore di L. 2.500.000, un televisore Philips del valore di L. 900.000, un videoregistratore Phonola Type del valore di L. 600.000, disposta dal presidente del circolo di Maranello a nome e per conto dei genitori degli alunni.

94A6017

Autorizzazione alla direzione didattica di Genova-Borgoratti ad accettare una donazione

Con decreto n. 1087/94/2° sett. del 1° agosto 1994 del prefetto della provincia di Genova, il direttore didattico del circolo di Genova-Borgoratti è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore Mivar del valore di L. 400.000, un videolettore Nordmende del valore di L. 300.000, un televisore Philips del valore di L. 300.000, un videolettore West 2011 del valore di L. 2.200.000, disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare «A. S. Novaro».

94A6019

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di Busalla ad accettare una donazione

Con decreto n. 781/94/2° sett. del 25 luglio 1994 del prefetto della provincia di Genova, la direttrice didattica del circolo di Busalla è stata autorizzata ad accettare la donazione di un impianto stereo modello «Mini compact system» Panasonic matricola SC CH 11, del valore di L. 800.000, disposta dal «Genoa club» di Ronco Scrivia.

94A6018

Autorizzazione alla scuola elementare di Gaglianico ad accettare una donazione

Con decreto n. 3344/1° sett. del 16 luglio 1994 del prefetto della provincia di Vercelli, la direttrice didattica di Mongrando è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Olivetti Copia 8515 matricola n. 0067108, del valore di L. 6.902.000, disposta dalla Cassa di risparmio di Biella.

94A6020

Autorizzazione alla scuola elementare «F.lli Cervi» di Nonantola ad accettare una donazione

Con decreto n. 1901/93 1° sett. del 3 gennaio 1994 del prefetto della provincia di Modena, la direttrice didattica del circolo di Nonantola è stata autorizzata ad accettare la donazione di tre videoregistratori Domoh completi di cavo di collegamento Scart, del valore complessivo di L. 1.245.000, disposta dal comitato genitori del circolo didattico di Nonantola.

94A6021

Autorizzazione alla direzione didattica di Castelnuovo Rangone ad accettare una donazione

Con decreto n. 2057/1° sett. del 16 dicembre 1991 del prefetto della provincia di Modena, la direttrice didattica del circolo di Castelnuovo Rangone è stata autorizzata ad accettare la donazione di un televisore color Mivar 21 pollici, del valore di L. 833.000 e un videoregistratore Philips serie n. 122665, del valore di L. 714.000, disposta dai genitori della scuola elementare della frazione Montale.

94A6022

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 settembre 1994

Dollaro USA	1568,12
ECU	1925,18
Marco tedesco	1008,31
Franco francese	294,90
Lira sterlina	2462,42

Fiorino olandese	899,41
Franco belga	48,992
Peseta spagnola	12,178
Corona danese	256,31
Lira irlandese	2432,47
Dracma greca	6,625
Escudo portoghese	9,919
Dollaro canadese	1165,20
Yen giapponese	15,936
Franco svizzero	1217,48
Scellino austriaco	143,27
Corona norvegese	230,06
Corona svedese	209,45
Marco finlandese	317,39
Dollaro australiano	1165,43

94A6133

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 21 maggio 1992 ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per la telemedicina.

Con delibera ministeriale 29 aprile 1994 ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici di ricerca e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 21 maggio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 1992) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per la telemedicina con contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono stati prescelti i seguenti soggetti:

Tema 5 - Sistema telematico di gestione di un reparto di cardiologia.

TECNOBIOMEDICA S.P.A. - Roma.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 15.900 milioni di lire (comprensive di IVA), di cui 14.400 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.500 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 6 - Monitoraggio extraospedaliero di pazienti cardiopatici ad alto rischio e di pazienti portatori di pacemaker.

TECNOBIOMEDICA S.P.A. - Roma.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 12.500 milioni di lire (comprensive di IVA), di cui 11.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.500 milioni di lire per le attività di formazione

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

Tema 8 - Sistemi di ausilio per la comunicazione di disabili.

C.S.E.L.T. S.P.A. - Centro studi e laboratori telecomunicazioni.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 10.000 milioni di lire (comprensive di IVA), di cui 8.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.500 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in trentasei mesi.

L'affidamento dell'esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione ai soggetti di cui al precedente art. 1 verrà effettuato, al termine delle previste attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui alla legge n. 55 del 19 marzo 1990 e successive integrazioni e modificazioni, con specifico decreto ministeriale con il quale verrà definito il relativo capitolato tecnico e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. di provvedere alla stipula dei contratti di ricerca ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il decreto verrà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*

94A6040

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 357.000
- semestrale ... L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 65.500
- semestrale ... L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 200.000
- semestrale ... L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 65.000
- semestrale ... L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 199.500
- semestrale ... L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 687.000
- semestrale ... L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300